
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

**CONSULENZA AMMINISTRATIVA,
CONTABILE, FISCALE
E IN MATERIA DI LAVORO
ED ELABORAZIONE CEDOLINI**

PER LA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI

CIG: 894235157D

INDICE

Art 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	4
Art. 4 – Obblighi a carico della Fondazione	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7 – Durata del contratto	6
Art. 8 – Importo del contratto.....	6
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto	6
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	7
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	7
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	7
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	7
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	7
Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	8
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti.....	8
Art. 17 – Subappalto	8
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	9
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto	9
Art. 20 – Sicurezza	9
Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	9
Art. 22 – Trattamento dei dati personali	9
Art. 23 – Obblighi assicurativi.....	10
Art. 24 – Penali	10
Art. 25 – Risoluzione del contratto	11
Art. 26 – Recesso	11
Art. 27 – Definizione delle controversie	11
Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	11
Art. 29 – Obblighi in materia di legalità	12
Art. 30 – Spese contrattuali	12
Art. 31 – Codice di comportamento e clausole anticorruzione.....	12
Art. 32 – Norma di chiusura.....	13

Art 1 – Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei seguenti servizi:

- A. consulenza in ambito amministrativo, contabile, e fiscale e in materia di lavoro
- B. redazione bilancio d'esercizio in formato CE
- C. elaborazione ed invio dichiarazioni/comunicazioni fiscali e relative al lavoro
- D. elaborazione cedolini dipendenti, amministratori e collaboratori e relativi adempimenti connessi

Per consulenza si intende quell'insieme di attività di assistenza professionale realizzate attraverso azioni, consigli, pareri e soluzioni non solo per l'espletamento degli adempimenti previsti ma anche per la realizzazione di pratiche e progetti in un'ottica di supporto, miglioramento e formazione, affiancando l'apparato amministrativo della Fondazione Franco Demarchi (di seguito anche Stazione Appaltante o per brevità Fondazione) in alcune attività e nelle problematiche del ciclo amministrativo/contabile.

Il servizio di gestione ed elaborazione paghe si riferisce alla elaborazione di circa 550 cedolini annui sia per dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato (attualmente 26 unità per 12 cedolini/anno) secondo il contratto collettivo CCNL Federculture sia a soggetti parasubordinati (stimati in circa 125 unità annue per 1 o 2 cedolini/anno sulla base dei dati storici).

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Le principali attività inerenti il servizio in oggetto sono descritte di seguito:

- ✓ redazione bilancio d'esercizio in formato CE ai sensi del C.C. (approvazione entro il 31 marzo) e relativi controlli contabili annuali e infrannuali;
- ✓ tenuta registri contabili e fiscali obbligatori;
- ✓ aggiornamento e gestione registro cespiti;
- ✓ redazione e invio dichiarazioni: Unico, Irap, dichiarazione IVA, spesometro (modello polivalente) e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa fiscale;
- ✓ elaborazione cedolini mensili oltre a XIII e XIV dei dipendenti in base al contratto nazionale applicato (pagamento il 27 del mese), incluse tutte le attività connesse all'elaborazione di cui sopra (a titolo esemplificativo e non esaustivo malattia, maternità, credito da 730);
- ✓ elaborazione cedolini collaboratori parasubordinati (di norma due tranches l'anno: febbraio/marzo e luglio/agosto) incluse tutte le attività connesse all'elaborazione di cui sopra;
- ✓ gestione anagrafiche dipendenti e collaboratori;
- ✓ tenuta Libro Unico del Lavoro, incluse annotazioni relative ad assunzioni e cessazioni di dipendenti e collaboratori parasubordinati;
- ✓ comunicazione infortunio;
- ✓ aperture e chiusure di posizioni assicurative presso gli altri Enti Previdenziali;
- ✓ redazione Certificazione Unica dipendenti, parasubordinati e lavoratori autonomi;
- ✓ elaborazione e invio MOD. 770;
- ✓ gestione adempimenti IVA e registrazioni contabili connesse (registro riepilogativo, giroconti, ecc);
- ✓ elaborazione, verifica, registrazione e pagamento mensile F24;

- ✓ elaborazione e invio autoliquidazione Inail con tabulati di rilevazione contabile distinti per posizione, tipologia e nominativo, studi di settore, deduzioni cuneo fiscale ai fini Irap, tabulati di rilevazione contabile gestione del personale diviso per centri di costo, gestione fondi integrativi e assistenza sanitaria integrativa, ove prevista, e di ogni altro documento o elaborazione dovuti ai sensi di legge o di contrattazione collettiva;
- ✓ rapporti e comunicazioni con Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e ogni altro organo relativamente al versamento di imposte e contributi;
- ✓ consulenza in remoto e in sede, secondo le esigenze del caso, in ambito amministrativo, contabile, fiscale e in materia di lavoro.

Nell'espletamento delle attività, l'appaltatore si avvarrà della propria dotazione di strumenti digitali garantendo la più ampia integrazione possibile con gli applicativi in uso presso la Fondazione che, anche a tale scopo, metterà a disposizione un collegamento da remoto ai propri server.

L'accesso ai server consentirà all'incaricato individuato dall'appaltatore di operare direttamente sul gestionale in uso presso la Fondazione (Ad Hoc Revolution e Fatel di Zucchetti Spa) per le operazioni di competenza e per l'archiviazione di tutti gli adempimenti di natura documentale.

In generale, in linea con le moderne tecnologie e prassi aziendali, è quindi richiesto che la gestione dei dati e dei flussi avvenga quanto più possibile, in maniera digitale, nell'ottica di ottimizzare i processi di acquisizione e gestione delle informazioni.

Con particolare riferimento all'attività di consulenza, l'attività si potrà svolgere anche a distanza, attraverso gli strumenti di uso comune (telefono, email, webmeeting), ma dovrà prevedere degli incontri in presenza presso la sede della Fondazione a cadenza periodica (almeno trimestrale).

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara e dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato, adottando tutte le misure atte a favorire la più ampia collaborazione tra il proprio personale e il personale della Fondazione per il miglior svolgimento del servizio.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto a garantire tutti gli adempimenti descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica.

5. L'appaltatore è inoltre tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale anche per quanto riguarda ruoli, competenze ed esperienze lavorative delle risorse professionali applicate nell'organizzazione del gruppo di lavoro. In tal senso la Fondazione avrà facoltà di richiedere la sostituzione della risorsa non adeguata al ruolo assegnato ai fini della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 4 – Obblighi a carico della Fondazione

La Fondazione, attraverso l'accesso ai propri server, provvede a mettere a disposizione dell'Appaltatore:

- ✓ Statuto della Fondazione;
- ✓ bilanci d'esercizio approvati;
- ✓ dichiarazioni di natura fiscale;
- ✓ contratto collettivo applicato e integrazioni aziendali;
- ✓ cedolini paga e LUL dei 12 mesi antecedenti;
- ✓ anagrafiche – situazione fiscale e contributiva personale;
- ✓ tabulati ferie al 31/12 dell'anno precedente;
- ✓ tabulato TFR al 31/12 dell'anno precedente;
- ✓ ultima autoliquidazione trasmessa;
- ✓ specifiche retributive (retribuzioni individuali, indennità, etc).

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
 - b. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
 - c. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - d. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e. Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - f. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
 - g. Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - h. Norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più

vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a. il Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa e Parte Tecnica;
- b. l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- c. l'offerta economica dell'appaltatore.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio oggetto dell'appalto decorre dalla data di stipulazione, presumibilmente dal 01/01/2022, salvo slittamenti dovuti alla procedura di gara, e ha la durata di 3 (tre) anni e sarà previsto un periodo di prova di almeno tre mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle specifiche tecniche richieste la Fondazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con lettera motivata da indirizzare all'aggiudicatario. Potrà quindi aggiudicare il servizio concorrente che segue in graduatoria senza che nulla sia dovuto all'aggiudicataria a nessun altro titolo.
2. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 36 (trentasei) mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore, previa comunicazione scritta da inviare entro 30 giorni precedenti la scadenza contrattuale, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
Con riferimento alle attività di cui all'art. 1 del presente capitolato, esso è così composto:
 - **Attività A, B, C:** importo annuo forfetario omnicomprensivo;
 - **Attività D:** importo omnicomprensivo a cedolino elaborato x n. di cedolini effettivamente elaborati;
 - **Attività D:** importo omnicomprensivo attivazione annuale anagrafica dipendente e parasubordinato x n. anagrafiche effettivamente attivate annualmente.
2. L'appaltatore ha facoltà di adeguare annualmente il canone contrattuale in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI calcolato dall'Istituto nazionale di statistiche (ISTAT)).

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto ovvero provvede a nominare un direttore dell'esecuzione.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Fondazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la Fondazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Fondazione provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore ogni mese sommando 1/12° del fisso previsto per le attività A. B. C. così come individuate nel art. 1 del presente capitolato e la parte variabile in base al numero di anagrafiche attivate annualmente e dei cedolini effettivamente elaborati.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'Appaltatore.
4. La Fondazione provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni fine mese dalla data della documentazione fiscale, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La Fondazione evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
2. La Fondazione si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Fondazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Fondazione mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Fondazione procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla Fondazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla Fondazione solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Fondazione, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Fondazione. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la Fondazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Fondazione.

Art. 17 – Subappalto

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della Fondazione.
2. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento della prestazione e qualora non sia stata concessa dalla Fondazione un'eventuale proroga, verrà applicata la penale pari all'uno per mille (0,1%) dell'importo complessivo contrattualmente previsto per ogni giorno di ritardo (ad esempio: mancato rispetto dei tempi di la consegna di provvisori, definitivi o netti per il pagamento; ritardo nell'invio dei flussi contabili, tabulati e LUL).
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di Euro 6.000,00.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vengono di seguito definiti per ordine di gravità:
 - a. errori nelle dichiarazioni fiscali con conseguente sanzione amministrativa;
 - b. errori nelle scritture di assestamento e mancata quadratura con flussi mensili: tali errori sono considerati particolarmente gravi in quanto influiscono sui dati di bilancio.
 - c. errori nei flussi contabili (in generale dati per contabilità/bilancio): la mancata corrispondenza dei dati comporta un lavoro di verifica aggiuntivo per il personale della Fondazione e in tal caso sarà considerato l'impegno richiesto per la correzione;
 - d. errori nei cedolini definitivi e tabulati (retribuzione, imponibili, tassazione, TFR, malattie, maturazione ferie, eventi etc): sarà considerato l'impegno necessario per la correzione e stampa di nuovo cedolino (e di conseguenza nuovi tabulati e file);
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 23 del presente capitolato.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 26, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio o reiterate gravi inadempienze a giudizio insindacabile della Fondazione;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25 del presente capitolato;
 - g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - h) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della Fondazione;
 - i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - k) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell'appaltatore, valutate come tali ed adeguatamente motivate dalla Fondazione;
 - l) violazione da parte dell'appaltatore di una delle disposizioni del Codice di Comportamento della Fondazione;
 - m) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali La Fondazione non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 26 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
2. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Fondazione ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La Fondazione verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Appaltatore comunica alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara **CIG: 894235157D**.

Art. 29 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Fondazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Fondazione Franco Demarchi ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 30 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 31 – Codice di comportamento e clausole anticorruzione

1. La Fondazione Franco Demarchi ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 ed un Codice di Comportamento, alle cui disposizioni, in quanto compatibili, l'aggiudicatario sarà tenuto ad attenersi nell'esecuzione del contratto. Nel

contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. Il MOG e il Codice di Comportamento sono pubblicati sul sito della fondazione, www.fdemarchi.it, Sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione Disposizioni generali/Atti generali.

Art. 32 – Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.